



Allegato alla Delib.G.R. n. 33/13 del 26.6.2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Ipotesi di interpretazione autentica dell'art.

3, comma 3 del Contratto Collettivo Quadro

Per la definizione delle modalità applicative della
Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015

27 marzo 2018



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOCIALE

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015

Addì 27 marzo 2018 presso la sede del Coran in Cagliari si sono incontrati:

Prof.ssa Piera Loi

Dott. Salvatore Piras

Dott. Sergio Solinas

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P.

CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS

CISL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione

UIL FPL Categoria

SADIRS -UGL

SAF

FEDRO

FENDRES-SAFOR

CONFSAL

SIAD

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOCIALE

L'art. 3, comma 3 del CCQ del 13.10.2015 è interpretato nel senso che al fine di attribuire ulteriori distacchi sindacali, oltre a quelli derivanti dal calcolo per la ripartizione di cui al comma 2, si arrotondano le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

Le parti concordano che la decorrenza del presente accordo di interpretazione autentica è il 1° gennaio 2018.

3

CORAN 

CGIL 

CISL 

UIL 

SADIRS-UGL 

FENDRES-SAFOR

SAF

FEDRO

SIAD



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Comitato per la rappresentanza negoziale della regione sarda

Ipotesi di interpretazione autentica

dell'art. 3, comma 3 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015

RELAZIONE

In applicazione della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015 le parti contrattuali hanno sottoscritto il Contratto collettivo quadro del 13 ottobre 2015 che ha consentito, anche in ambito regionale, la riduzione delle prerogative sindacali, così come già intervenuta a livello nazionale in particolare con la Circolare del ministro Madia del 9 settembre 2014.

La riduzione delle prerogative sindacali, finalizzata al contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica, è stata disciplinata in modo da contemperare tale obiettivo con l'esercizio della libertà sindacale: in tal senso deve essere intesa la disposizione in base alla quale, sia nella circolare citata che nel Contratto collettivo nazionale quadro del 4 dicembre 2017, con riferimento ai distacchi, dopo averli dimezzati, si dispone in senso favorevole l'arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore (comma 9, art. 8 del CCNQ citato).

In modo coerente con la disciplina nazionale, al fine di evitare che le organizzazioni sindacali non siano sottoposte ad un eccessivo contenimento delle prerogative sindacali, si pone la scelta della normativa regionale che ha disposto la riduzione dei distacchi sindacali e, parallelamente, la facoltà di arrotondare all'unità superiore le eventuali frazioni derivanti dal calcolo per la ripartizioni dei medesimi distacchi. (art. 3, comma 3 del CCRQ del 13 ottobre 2015).

La disposizione appena citata tuttavia non ha trovato piena e completa applicazione, in quanto, la specificazione "considerando le due cifre decimali", contenute del comma 3 citato, ha ingenerato un dubbio interpretativo che le parti contrattuali hanno deciso di risolvere, per evitare eventuali conflitti in sede giurisdizionale, con la presente ipotesi di interpretazione. L'accordo interpretativo dell'art. 3, comma 3 del CCRQ dispone che questo debba essere interpretato nel senso che l'ulteriore distacco debba essere attribuito per effetto dell'arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Comitato per la rappresentanza negoziale della regione sarda

Parte economica

La presente ipotesi di accordo di interpretazione si inserisce nel quadro delle prerogative sindacali e consente la corretta applicazione di disposizioni volte al contenimento degli oneri derivanti dalle stesse prerogative.

Il contingente dei distacchi ante riduzione era pari a n. 18 e costituiva il limite massimo attribuibile; la riduzione del 50% del contingente, operata dall'art. 3 del CCQR citato, ha consentito un rilevante contenimento dei costi indiretti di tali distacchi.

Il presente contratto di interpretazione interviene dunque nell'ambito di quel contenimento e non comporta pertanto oneri contrattuali aggiuntivi.

Le parti hanno inteso limitare gli effetti nel tempo dell'accordo interpretativo che non decorre pertanto dalla data entrata in vigore dell'accordo interpretato ma dal 1° gennaio 2018.

Il Presidente

Prof.ssa Piera Loi